

Allegato di cui all'articolo 1
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "REGNO DI NETTUNO"

(ex Art. 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta "Regno di Nettuno", delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attività consentite in ciascuna zona anche in deroga ai divieti di cui all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
 - d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
 - e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione.
 - f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
 - g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
 - h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
 - i) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un

minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;

- j) «mitilicoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- k) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- l) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- m) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
- p) «osservazione dei cetacei», l'attività di osservazione dei mammiferi marini in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o operatori specializzati;
- q) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
- r) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;
- t) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- u) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- v) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- w) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3 – Finalità, delimitazione dell'area marina protetta e attività non consentite

1. Sono fatte salve le finalità e la delimitazione dell'area marina protetta "Regno di Nettuno", come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.

TITOLO II**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE****Art. 4 – Zonazione dell'area marina protetta**

1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate nella rielaborazione grafica delle carte n. 009 e 010 dell'Istituto Idrografico della Marina, allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.
2. La zona A, di tutela integrale, comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
 - a) il tratto di mare antistante la costa occidentale dell'isolotto di Vivara, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine			Longitudine			
U	40°	44'	90	N	13°	59' 20	E
U1	40°	44'	90	N	13°	59' 65	E (in costa)
V1	40°	44'	40	N	13°	59' 80	E (in costa)
V	40°	44'	40	N	13°	59' 20	E

- b) il tratto di mare circostante la Secca della Catena, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine			Longitudine			
W	40°	43'	50	N	13°	59' 75	E
X	40°	42'	90	N	13°	59' 75	E
Y	40°	42'	90	N	13°	59' 00	E
Z	40°	43'	50	N	13°	59' 00	E

3. La zona B n.t., di riserva generale speciale, comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
 - a) il tratto di mare ad ovest dell'isolotto di Vivara, circostante la secca delle Formiche di Vivara, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
U	40°	44'	90	N	13°	59'	20	E
V	40°	44'	40	N	13°	59'	20	E
AA	40°	44'	40	N	13°	58'	50	E
BB	40°	44'	90	N	13°	58'	50	E

b) il tratto di mare circostante la Punta S. Angelo, sulla costa meridionale dell'Isola di Ischia, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
CC1	40°	41'	75	N	13°	53'	56	E (in costa)
CC	40°	41'	75	N	13°	53'	54	E
DD	40°	41'	40	N	13°	53'	80	E
EE	40°	41'	40	N	13°	53'	25	E
FF	40°	41'	75	N	13°	53'	25	E
FF1	40°	41'	75	N	13°	53'	54	E (in costa)

4. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:

a) il tratto di mare antistante la costa orientale dell'Isola di Procida, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
A1	40°	45'	88	N	14°	02'	20	E (in costa)
A	40°	45'	88	N	14°	02'	37	E
B	40°	44'	20	N	14°	01'	07	E
B1	40°	44'	35	N	14°	00'	97	E (in costa)

b) il tratto di mare circostante l'isola di Vivara, attorno alle zone A e B n.t. di cui ai precedenti commi 2, lettera a) e 3, lettera a), delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
GG	40°	45'	20	N	13°	59'	90	E
HH	40°	44'	20	N	13°	59'	90	E
JJ	40°	44'	20	N	13°	58'	30	E
KK	40°	45'	20	N	13°	58'	30	E

c) il tratto di mare circostante il Banco d'Ischia, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine			Longitudine			
LL	40°	42'	40	N	14°	00' 00	E
D	40°	41'	10	N	14°	00' 00	E
MM	40°	41'	10	N	13°	58' 10	E
NN	40°	42'	40	N	13°	58' 10	E

- d) il tratto di mare antistante la costa sud-orientale dell'Isola di Ischia, comprendente la punta S. Pancrazio e la Scarrupata di Barano, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine			Longitudine			
PP1	40°	42'	62	N	13°	57' 70	E (in costa)
PP	40°	41'	40	N	13°	57' 70	E
QQ	40°	41'	40	N	13°	55' 25	E
QQ1	40°	41'	85	N	13°	55' 25	E (in costa)

- e) il tratto di mare antistante la costa sud-occidentale dell'Isola di Ischia, dalla Punta S. Angelo alla Punta Imperatore, attorno alla zona B n.t. di cui al precedente comma 3, lettera b), delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine			Longitudine			
CC	40°	41'	75	N	13°	53' 80	E
RR	40°	41'	75	N	13°	54' 10	E
SS	40°	41'	10	N	13°	54' 10	E
TT	40°	41'	10	N	13°	53' 22	E
UU	40°	42'	27	N	13°	51' 04	E
UU1	40°	42'	39	N	13°	51' 04	E (in costa)

- f) il tratto di mare circostante la Secca di Forio, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine			Longitudine			
VV	40°	44'	70	N	13°	49' 50	E
WW	40°	44'	40	N	13°	49' 50	E
J	40°	44'	40	N	13°	49' 00	E
K	40°	44'	70	N	13°	49' 00	E

- La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, ad eccezione della zona D individuata al successivo comma, come riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento.
- La zona D, di tutela dei mammiferi marini, comprende il tratto di mare corrispondente alla testata del Canyon sottomarino di Cuma, a nord-ovest

dell'isola di Ischia, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine			Longitudine		
N	40°	52'	70	N	13°	53' 50 E
P	40°	45'	80	N	13°	53' 50 E
XX	40°	45'	80	N	13°	51' 46 E
L	40°	45'	40	N	13°	51' 00 E
M	40°	52'	70	N	13°	51' 00 E

7. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 5 - Attività consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta "Regno di Nettuno" e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, come riportato nell'articolo 3 del presente regolamento, sono consentite:

Zona A di tutela integrale	<ul style="list-style-type: none"> a) le attività di soccorso e sorveglianza; b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; c) le attività di ricerca scientifica, debitamente autorizzate dal soggetto gestore;
Zona B di tutela generale	<ul style="list-style-type: none"> a) le attività consentite in zona A; b) la balneazione; c) le visite guidate subacquee, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore; d) le immersioni subacquee; e) la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 m di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante; f) l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; g) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 3; h) l'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento; i) l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore; j) l'accesso, ai mezzi di linea e di servizio, autorizzati dal soggetto gestore;

	<p>k) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;</p> <p>l) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;</p> <p>m) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>n) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>o) l'acquacoltura e la mitilicoltura, previa autorizzazione dell'ente gestore, riservata alle sole concessioni già esistenti alla data del presente decreto;</p> <p>p) la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore e riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;</p>
<p>Zona C di tutela parziale</p>	<p>a) le attività consentite in zona A e in zona B;</p> <p>b) l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 3;</p> <p>c) l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 3, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;</p> <p>d) la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;</p> <p>e) la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.</p>
<p>Zona D di tutela dei mammiferi marini</p>	<p>a) le attività consentite in zona A;</p> <p>b) le attività consentite in zona B di cui alle lettere b), c), d), f), g), h), i), j) e o);</p> <p>c) le attività consentite in zona C di cui alla lettera b);</p> <p>d) la navigazione, a velocità non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante;</p> <p>e) l'ormeggio e l'ancoraggio;</p> <p>f) l'esercizio della piccola pesca artigianale e il pescaturismo, con gli</p>

	<p>attrezzi previsti dal decreto ministeriale 14 settembre 1999, con esclusione della ferrettara e delle altre reti derivanti, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>g) la pesca a circuizione, previa autorizzazione del soggetto gestore, esercitata con reti di tipo cianciolo e lampara;</p> <p>h) la pesca a strascico, previa autorizzazione del soggetto gestore;</p> <p>i) la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna;</p> <p>j) l'osservazione dei cetacei e l'accesso in presenza di mammiferi marini, secondo il codice di condotta di cui al successivo comma 4.</p>
--	--

2. Nelle zone B n.t. di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettere a) e b), circostanti la secca delle Formiche di Vivara e il Promontorio di S. Angelo, sono vietati la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata, l'acquacoltura e la mitilicoltura; le immersioni subacquee con autorespiratori e le visite guidate subacquee con autorespiratori, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati, sono consentite previa autorizzazione del soggetto gestore.
3. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialità ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti:
 - a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
 - b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
 - c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
4. In zona D, per le attività di osservazione dei cetacei e, in generale, in presenza di mammiferi marini, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attività di osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
 - a) non è consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali;
 - b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri s.l.m.;
 - c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
 - d) non è consentito rimanere più di 30 minuti nella fascia di osservazione;
 - e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;
 - f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale,

- g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
 - h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
 - i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
 - j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;
 - k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
 - l) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di tre unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
 - m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
5. Nel tratto di mare antistante la costa nord-occidentale dell'isola di Ischia, al largo di Punta Cornacchia, è individuato un corridoio per la navigazione a motore, ad andamento est-ovest, lungo il confine tra la zona D e la zona C, per un'ampiezza pari a 200 metri, mediante l'apposizione di idonei segnalamenti marittimi.

Art. 6 – Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attività consentite, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.
2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all'articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l'Ente gestore provvede a proporre un nuovo regolamento che sarà adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.
5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'Ente gestore prevede misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

TITOLO III**DISPOSIZIONI FINALI****Art. 7 - Sorveglianza**

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'art. 13 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di porto competente nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 8 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'Area marina protetta, è immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Area marina protetta.

Art. 9 - Pubblicità

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

Direzione Generale per la Protezione della Natura

Area Marina Protetta

REGNO DI NETTUNO

- Zona A
- Zona B n. t.
- Zona B
- Zona C
- Zona D

1000 0 1000 2000 Meters

